



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 27/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2013, n. 857

Legge Regionale 13 marzo 2012 n. 4 artt. 2 e 3 - Comprensori di bonifica - Piano Generale di bonifica - Definizione del percorso amministrativo - Elenco n. 99.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali, Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

Come è noto, con la legge 13 marzo 2012, n. 4 la Regione Puglia si è dotata di "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", dettando una "cascata" di adempimenti.

Nell'ordine, l'articolo 2 prevede che:

- "l'Assessorato alle risorse agroalimentari ... propone all'approvazione della Giunta regionale un progetto per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili" (comma 2);
- "su ciascun comprensorio ... opera un consorzio di bonifica" (comma 3);
- "la Regione può stabilire che più comprensori di bonifica siano gestiti da un unico consorzio di bonifica" (comma 4).

Quindi, propedeutica ad ogni attività è la definizione dei comprensori di bonifica che possono rimanere tal quali ovvero essere modificati in relazione a parametri di maggiore e migliore identificazione.

Vertendosi materia idrica e/o idraulica, si ritiene opportuno utilizzare parametri scientifici e/o studi di settore a disposizione.

A tal fine soccorre la "Carta Idrogeomorfologica del territorio pugliese", redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004, attraverso la quale individuare il bacino imbrifero e le unità fisiografiche idrografiche.

Siffatta ipotesi applicativa di ripermimetrazione dei comprensori di bonifica può garantire sia l'omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico e idraulico sia l'organicità di azioni e di interventi sotto il profilo funzionale, operativo e di gestione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 2 delineano il percorso da seguire per raggiungere tale obiettivo:

- vanno sentite le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e l'Unione regionale delle bonifiche;
- va sentita la competente Commissione consiliare.

Si propone che le consultazioni degli Organismi sopra individuati devono essere ultimati entro due mesi dalla data di notifica del presente provvedimento alla competente Struttura Regionale per poi sottoporre

alle valutazioni della Giunta l'ipotesi di nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili con le relative allegate cartografie complete della puntuale individuazione dei canali di 4^a e 5^a categoria, così come prevede il comma 4.

Al termine del percorso amministrativo delineato dall'articolo 2, così come ripreso nella parte che precede, si potrà giungere alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili e all'individuazione degli ambiti territoriali dei "comprensori di bonifica".

In quella sede verrà confermata la previsione legislativa che "tutto il territorio regionale è classificato di bonifica" (penultimo periodo del comma 1) ovvero "la Regione può escludere parti di esso per i quali non ritenga necessario estendere l'azione di bonifica" (ultimo periodo del comma 1).

Siffatto approccio, che si ritiene efficiente ed efficace, può anche risultare economico per essere in linea con le conclusioni proposte dal Commissario Unico dei quattro Consorzi di Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi.

Questi, infatti, nella propria nota n. 181/2012 in data 10/12/2012, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, si è così espresso:

"Ad avviso dello scrivente, degli attuali quattro Consorzi, potrebbero essere unificati quelli di Arneo e di Ugento Li Foggi, mentre il Consorzio Stornara e Tara andrebbe scorporato con assegnazione del territorio parte al neo costituito "Consorzio Salento" (ex Arneo e Ugento Li Foggi) e parte al Consorzio Terre d'Apulia secondo la contiguità dei bacini idrografici. Trattasi di operazione che appare meritevole di essere ponderata e che, se positivamente valutata, andrebbe realizzata prima dell'avvio delle procedure di insediamento delle amministrazioni ordinarie. La stessa potrebbe, si ritiene, validamente concorrere a superare in più breve tempo l criticità più rilevanti che condizionano pesantemente la gestione presente e che rischiano di rendere incerte e, in taluni casi, del tutto ingovernabili le gestioni future dei quattro Consorzi, alla cui amministrazione straordinaria sono attualmente preposto".

L'articolo 2 è coordinato all'articolo 3.

Infatti, il comma 1 prevede che "per ciascun comprensorio il consorzio di bonifica territorialmente competente ... predispone ... un piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio".

Il Piano Generale di Bonifica è lo strumento programmatico che individua le linee di azione necessarie a perseguire le finalità dell'articolo 1, qualificate nella "sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente".

E, in quanto strumento programmatico, ai sensi del comma 4, "si coordina agli indirizzi programmatici regionali ai piani urbanistici ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 152/2006".

Significativo è che, ai sensi del precedente comma 3, "al piano di bonifica è allegato l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale per lo sviluppo economico del comprensorio".

Ne consegue che, ai sensi del comma 7, "il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione degli immobili da salvaguardare".

Il successivo articolo 4 considera "interventi pubblici di bonifica e di irrigazione", tra gli altri:

- la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;
- le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua;
- le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;
- gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui;
- le opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;

- gli acquedotti rurali;
- le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino di opere, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali, nonché le opere di protezione dalle calamità naturali;
- le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estensione dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- gli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale.

È dato desumere dal quadro normativo sopra riportato che il Piano di Bonifica venga costituito in distinti momenti che, per chiarezza, possono essere individuati nella redazione del:

- Piano comprensoriale di Bonifica, di competenza del singolo Consorzio, che mira ad assicurare la manutenzione del territorio, il deflusso idraulico, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente, etc.;
- Piano generale di Bonifica, di competenza della Regione, che -rendendo congruenti i Piani comprensoriali di Bonifica e coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali- salvaguarda il preminente interesse generale della sicurezza del territorio e ne consente lo sviluppo economico.

Va per altro precisato che i Consorzi di bonifica basano la loro attività sui Piani di bonifica che, redatti alla fine degli anni settanta, appaiono superati per non essere conformi alle mutate condizioni del territorio che impongono la loro rivisitazione, alla luce anche delle mutate esigenze ambientali e di difesa del suolo.

La Regione intende agevolare e accelerare il procedimento dell'aggiornamento e della materiale redazione del Piano generale di bonifica che, come già detto, compete a ciascun singolo Consorzio, mettendo loro a disposizione un contributo omnicomprensivo di € 40.000,00, oltre IVA se dovuta.

I Piani generali di Bonifica, come aggiornati, dovranno essere presentati dai Consorzi di Bonifica alla competente Struttura Regionale entro i tre mesi successivi al compimento delle operazioni definite dall'attuazione dell'articolo 2 e come sopra riportato.

Alla verifica della congruenza dei Piani comprensoriali di bonifica e alla loro coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale per la stesura del Piano Generale di Bonifica. attende, nei successivi due mesi, la struttura regionale competente, eventualmente supportata nella sua azione da funzionari regionali di altri Servizi Regionali, competenti in materia, da funzionari dell'Autorità di Bacino, dalla struttura di sostegno dell'Autorità di Gestione del FESR e, infine, dai medesimi soggetti che hanno redatto il Piano Comprensoriale di Bonifica.

Attuazione dell'articolo 13 e successivi.

I Piani comprensoriali di bonifica devono risultare coordinati e coerenti con i Piani di Classifica strumento che "individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica" e "stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi benefici e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi" (comma 1).

Allo stato, i Consorzi di Bonifica della Capitanata e del Gargano sono già dotati del Piano di Classifica, rispettivamente, approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n.180 e n.181 del 27 luglio 2004; mentre i restanti quattro Consorzi di Bonifica (Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia e Ugento Li Foggi), oggi commissariati, hanno da poco adottato il relativo Piano di Classifica, in attesa di prossima approvazione da parte della Giunta Regionale perché possa dispiegare efficacia.

L'approvazione delle Linee guida del Piano di riparto darà, infine, l'ultimo strumento per il percorso verso l'autonomia finanziaria dei Consorzi. Anche tali linee - guida sono in fase di prossima approvazione da parte della Giunta Regionale perché possa dispiegare efficacia

Il gap che potrebbe venire a determinarsi in ordine alla mancata congruenza tra piani di bonifica (che dovranno tener conto dei nuovi limiti comprensoriali e, quindi, della nuova perimetrazione territoriale dei

ConSORZI) e i piani di classifica (che sono già stati redatti sugli attuali perimetri territoriali dei Consorzi) è superato per l'effetto del disposto dell'articolo 42, comma 1, che stabilisce che "sino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili di cui all'articolo 2, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano, i quali devono adeguare il loro operato alle disposizioni della presente legge."

Riassumendo in un cronoprogramma la scansione delle attività oggetto del presente provvedimento, attuativo delle volontà del legislatore regionale scritte nella legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 si ha:

Per quanto attiene all'aspetto finanziario, si ipotizza la spesa complessiva di € 343.000,00 da utilizzare per l'aggiornamento e la materiale redazione del Piano generale di bonifica così distinta:

- € 290.400,00 da devolvere ai singoli Consorzi di Bonifica quale contributo per la redazione dei Piani comprensoriali di bonifica, comprensivo degli oneri che i soggetti redattori del Piano Comprensoriale di Bonifica dovranno sostenere per il supporto alla redazione del Piano Generale di Bonifica alla competente Struttura regionale;

- € 52.600,00 (incrementato dalle eventuali economie maturate dal precedente punto) per le spese cartografiche e di stampa, pubblicizzazione e pubblicazione del Piano Generale di Bonifica.

Copertura finanziaria ai sensi della l.r. 28/01 e succ. mod. e int."

Alla spesa di complessive € 343.000,00 come dettagliata nella parte narrativa che precede si fa fronte, come disposto dal comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012 "con le economie rivenienti dalla somma impegnata per le finalità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011".

Quindi, la spesa di € 343.000,00 trova copertura quale porzione della somma impegnata sul cap. 112091 del bil. es. 2011 con la determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 780 in data 12/09/2011 e liquidata, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 14/2011 in favore del Commissario ad acta, nominato per lo svolgimento delle attività previste dalla lett. f) della richiamata l.r. 14/2011.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4, lett. i).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;

- di disporre che ciascun Consorzio di bonifica provveda, entro tre mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, alla redazione del Piano di bonifica del proprio comprensorio;

- di riconoscere a ciascun Consorzio di Bonifica, quale contributo per la redazione dei Piani

comprensoriali di bonifica, la somma di € 40.000,00 (oltre IVA se dovuta), comprensiva degli oneri che i soggetti redattori del Piano Comprensoriale di Bonifica dovranno sostenere per il supporto alla redazione del Piano Generale di Bonifica alla competente Struttura regionale. Di tanto deve essere riportata espressa menzione nell'atto di affidamento, pena il mancato versamento del contributo in questione;

- di disporre che alla verifica della congruenza dei Piani comprensoriali di bonifica e alla coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale richiesta dal Piano Generale di Bonifica provveda la struttura regionale competente, supportata nella sua azione da funzionari regionali di altri Servizi Regionali, competenti in materia, da funzionari dell'Autorità di Bacino, dalla struttura di sostegno dell'Autorità di Gestione del FESR e, infine, dai medesimi soggetti che hanno redatto il Piano Comprensoriale di Bonifica;

- di assumere a carico della Regione la spesa complessiva di 343.000,00 per fronteggiare il contributo da corrispondere ai Consorzi di bonifica per la redazione dei Piani di Bonifica comprensoriali nonché le spese di redazione, stampa e pubblicazione del Piano generale di bonifica nel seguente modo:

- € 290.400,00 (= € 40.000,00 * 1,21 * 6) da devolvere complessivamente ai n. 6 (sei) Consorzi di Bonifica, a da liquidare solo dopo aver acquisito da parte della competente struttura regionale il Piano comprensoriale di bonifica e con il rispetto delle limiti sopra riportati;

- € 52.600,00 (incrementato dalle eventuali economie maturate dal precedente punto) per le spese cartografiche e di stampa, pubblicizzazione e pubblicazione del Piano Generale di Bonifica.

- di dare atto che alla spesa di complessive € 343.000,00 come dettagliata nella parte che precede si fa fronte, a termine del comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012: "con le economie rivenienti dalla somma impegnata per le finalità di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14", somma già impegnata sul capitolo 112091/2011 con la determinazione del dirigente del Servizio agricoltura n. 780 del 12/09/2011 e liquidata, ai sensi della legge regionale n. 14 del 6 luglio 2011, art. 16, in favore del Commissario ad acta";

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
